

Le regole di autogoverno dei coloni inglesi in Virginia

Atti dell'assemblea generale della Virginia

Tratto da: La storia moderna attraverso i documenti, a cura di Adriano Prosperi, Bologna, Zanichelli, 1974, pp. 44-45

La presente Assemblea Generale dispone che gli Inglesi si astengano da ogni offesa o forma di oppressione a danno degli Indiani per cui possa venir turbata la pace attuale e possano risorgere vecchie contese. E si decreta inoltre che la legge si applichi anche ai Chickahominy, fino a che non giunga un ordine in contrario dall'Inghilterra o essi ci provochino con qualche nuovo oltraggio.

Per reprimere l'ozio, l'ubriachezza, il gioco ed il lusso eccessivo nel vestire, l'Assemblea ha stabilito come segue:

Primo, in odio agli oziosi si dispone che chiunque sia trovato a vivere come un ozioso o un vagabondo, anche se uomo libero, possa dalla corporazione o dalla piantagione cui appartiene, essere assegnato ad un padrone che egli dovrà servire per mercede fino a che non dia segni evidenti di essersi emendato. Contro giochi di dadi o di carte si dispone dalla presente Assemblea che il vincitore o i vincitori perderanno le loro vincite e che sia vincitori che perdenti dovranno pagare dieci scellini a testa, dieci dei quali andranno a colui che li ha scoperti mentre il resto sarà devoluto a beneficenza e ad altri pii scopi nella corporazione in cui il reato sarà stato commesso. Contro l'ubriachezza si decreti anche che qualora un privato sia trovato colpevole, egli venga la prima volta rimproverato privatamente dal ministro di culto, la seconda volta pubblicamente, la terza volta giaccia in ceppi per dodici ore nella sede del capo della polizia e paghi un'ammenda; ove persista nel vizio, sia sottoposto a punizione severa quale il governatore ed il Consiglio di Stato riterranno opportuno infliggergli. Se peraltro sia un funzionario a commettere tale reato, la prima volta egli sarà ammonito dal governatore, la seconda volta pubblicamente ammonito in chiesa dal ministro di culto e la terza volta sarà prima arrestato e successivamente degradato. Salvo ben inteso che il governatore avrà sempre potestà di

reintegrarlo nel suo ufficio quando a suo giudizio lo riterrà opportuno.

Contro l'eccessivo lusso nel vestiario, si dispone che ogni uomo sia tassato in chiesa per tutti i pubblici contributi in base al proprio modo di vestire, se celibe; in base al modo di vestire suo e della moglie o di uno dei due, se ammogliato.

Per quel che riguarda le direttive intese ad incoraggiare alcuni tra gli Indiani ben intenzionati ad intrattenere rapporti con la nostra gente ed a vivere e lavorare tra essi, l'Assemblea, che ben ne conosce il carattere, ritiene opportuno ordinare o almeno consigliare a quelli della colonia di non respingerli recisamente ma nemmeno di invitarli a venire. Ma qualora gli Indiani desiderino spontaneamente avvicinarsi a luoghi ben abitati per offrire i loro servizi nel cacciare i daini, pescare, battere il granturco, e per altri lavori, allora cinque o sei di essi ma non di più, potranno essere ammessi in ciascuno di tali luoghi, e ciò con il consenso del governatore purché di notte si faccia buona guardia, dacché (seppure alcuni tra i molti possono dimostrarsi buoni) essi sono gente assai infida e rapidi a scomparire non appena commesso un misfatto. E che sia opportuno costruire una casa per loro perché vi abitino appartati, e che persone che abitano in luoghi solitari in nessun caso li accolgano.

Sia stabilito dalla presente Assemblea che, al fine di porre basi più sicure per la conversione degli Indiani alla religione Cristiana, ogni città, paese o villaggio, e ciascuna particolare piantagione, si faccia affidare con mezzi onesti un certo numero di figli di indigeni, perché li educino nella vera religione e nei modi del viver civile; e tra questi, siano scelti i fanciulli più dotati di mente e di grazia naturale e siano istruiti nei primi elementi delle lettere, così che siano idonei a frequentare il collegio istituito per loro da cui poi possano essere inviati per l'opera di conversione.

Per quanto riguarda la semina del granturco, questa Assemblea ordina che ogni anno tutti e ciascun capofamiglia abbia in serbo un barile di grano in più per ciascun servo e per ciascun componente della famiglia, abbia essa servitori o no, barile da consegnarsi per la vendita o per scambio a seconda delle esigenze. Ove mancasse a tale obbligo egli sarà soggetto a censura da parte del Governatore e del Consiglio di Stato. Questa disposizione non si applicherà nel primo anno di residenza dei nuovi arrivati. Circa la piantagione di gelsomori, si stabilisce che ogni uomo non appena installato nel suo campo, pianti e mantenga ogni anno, per un periodo complessivo di sette anni, almeno sei piante di gelso o tante in più quante egli riterrà opportuno e quante la sua abilità e industriosità gli suggeriranno di piantare; e che coloro i quali trascurino di piantare e conservare il minimo annuo, siano soggetti a censura da parte del Governatore e del Consiglio di Stato.